

Da favorire le partecipazioni nell'impresa a lungo termine

LE PROPOSTE ALLA POLITICA

Imprese. Va messa a regime la normativa sulla rivalutazione per le persone fisiche. Potrebbe essere annullata la discriminazione tra redditi di capitale e diversi

Marco Piazza

E importante che sia messa a regime la normativa sulla rivalutazione delle partecipazioni per le persone fisiche non imprenditori. Sotto questo aspetto, in uno studio coordinato l'anno scorso da Assolombarda, si era proposto un radicale cambio d'impostazione del regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni.

Gli investimenti a lungo termine, infatti, dovrebbero essere favoriti dal legislatore fiscale rispetto a quelli speculativi. Vi sono già disposizioni che realizzano in vario modo questo obiettivo (ad esempio la disciplina dei Pir, benché sostanzialmente disattivata dalla legge di Bilancio per il 2019); ma tale disciplina è essenzialmente rivolta al risparmio finanziario delle famiglie e non all'imprenditore in senso proprio, che agisce, in una visione di lungo termine, con lo scopo dare all'azienda continuità e di aumentarne il valore.

In passato la legislazione fiscale aveva dato rilevanza alla distinzione fra reddito di fonte essenzialmente speculativa e redditi derivanti dalla dismissione (di natura eccezionale) di patrimoni aziendali creati in diversi anni (decreto legge 853/1984, articolo 3, undicesimo comma).

Tracce dell'apprezzamento da parte del legislatore della sostanziale differenza esistente fra i redditi di natura speculativa e quelli derivanti dal realizzo di investi-

menti al lungo termine sono ancora riscontrabili solo nell'articolo 16 del Testo unico, che prevede la tassazione separata per diverse tipologie di redditi o plusvalenze formati in più anni. La proposta per incentivare gli investimenti a lungo termine non solo nel contesto dei piani di investimento del risparmio, ma anche da parte dei detentori di partecipazioni rilevanti che di norma rivestono ruoli decisivi nella gestione della società, è di introdurre un meccanismo che, senza eccessi di complessità, differenziasse l'incidenza fiscale sulle plusvalenze e sui dividendi in funzione della durata dell'investimento.

Si dovrebbe attenuare il livello della tassazione sostitutiva (attualmente del 26%) in relazione ai dividendi e alle plusvalenze relative a partecipazioni "qualificate" ex articolo 67, comma 1, lettera c), del Testo unico detenute ininterrottamente per un determinato periodo di tempo.

Il periodo di tempo potrebbe essere stabilito in cinque anni, lo stesso previsto per l'applicazione dell'esenzione dei redditi prodotti nell'ambito di piani di investimento del risparmio.

Quanto all'aliquota di tassazione, sarebbe corretta fissarla in misura tale da annullare la doppia imposizione economica in presenza di dividendi che cadono nello scaglione del 27%; allo stato attuale della legislazione questa percentuale si attesterebbe al 3,95 per cento. La scelta dello scaglione del 27% può derivare sia dal fatto che (basandosi sui dati relativi alle dichiarazioni

dei redditi 2017 per il 2016 disponibili sul sito del Mef) è lo scaglione di reddito complessivo imponibile in cui si concentra la maggior parte dei contribuenti, senza considerare lo scaglione minimo del 23% sia perché è la percentuale che si ottiene ponderando i cinque scaglioni di reddito per le relative frequenze. Ovviamente la soglia andrebbe adattata nel caso in cui fossero modificate le aliquote di imposizione delle persone fisiche o delle società.

Sostituendo il meccanismo della rivalutazione con quello proposto, si otterrebbe anche il vantaggio di eliminare l'incomprensibile discriminazione, prodotta dalle leggi di rivalutazione, fra redditi diversi, per i quali la rivalutazione è efficace e redditi di capitale (da recesso, liquidazione, riscatto eccetera), per i quali non è efficace.

Per le partecipazioni «non qualificate», pare sufficiente la legislazione di favore prevista per i piani di investimento del risparmio, motivata da esigenze diverse da quella di non discriminare quei contribuenti che abbiano scelto di esercitare la propria attività industriale o commerciale in forma associata, avvalendosi dello strumento giuridico della società di capitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

